

Risposta n. 4

OGGETTO: Consulenza giuridica - versamento mediante compensazione delle accise dovute dal depositario per merci movimentate in conto proprio

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], di seguito istante, pone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato concernente il pagamento delle accise mediante compensazione con i crediti relativi ad altri tributi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 In particolare, chiede "se, con riferimento alle merci movimentate in conto proprio, i depositari autorizzati di cui all'art. 5 del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, possano procedere al pagamento delle accise, mediante F24, anche compensando tale debito con eventuali crediti afferenti altri tributi, tra i quali, nella specie più comune, l'IVA."

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante, in sintesi, ritiene "di poter procedere al pagamento dell'accisa mediante compensazione con i propri crediti IVA", fermo restando che, secondo quanto già disposto con la Circolare n. 39/D del 27 giugno 2003 dell'Agenzia delle dogane, "è

esclusa la possibilità di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi se il debito d'imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento". In particolare, l'istante ritiene possibile utilizzare in compensazione i crediti IVA, "maturati dal medesimo soggetto debitore dell'accisa", nei limiti di quanto potrebbe essere chiesto a rimborso ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, comunque, entro il limite massimo compensabile di 700.000 euro (cfr articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La soluzione prospettata dall'istante è condivisibile. Come recentemente chiarito con la risposta ad interpello n. 1 pubblicata il 7 gennaio 2020 nell'apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli), l'articolo 28, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che *"A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2 [imposte sulle produzioni e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - c.d. T.U. accise - (NDR)], nonché di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi."* È quindi consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 ACCISE", con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte. Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.. Resta inteso che, in generale, la compensazione di cui al citato articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, è consentita quando i debiti ed i crediti sono riferibili allo

stesso soggetto passivo (nel caso di specie il depositario), non potendosi utilizzare in compensazione crediti d'imposta maturati da altri soggetti (vedasi, al riguardo, anche le recenti disposizioni introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di "Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione"). Del resto, anche la circolare n. 39/D del 27 giugno 2003, nel consentire il pagamento delle accise, tramite F24, ai proprietari dei beni detenuti nel deposito, in qualità di garanti dell'accisa dovuta e previa autorizzazione del titolare del deposito, ha chiarito che il proprietario dei beni non può "effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi indicati nell'articolo 17 del soprarichiamato decreto legislativo n. 241/1997, in quanto il debito d'imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento." . Tutto ciò premesso, con specifico riferimento al quesito posto dall'istante, si ritiene che il titolare del deposito fiscale autorizzato possa legittimamente compensare l'accisa dovuta con il proprio credito IVA, nel limite di 700.000 euro fissato dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (come modificato da ultimo, a decorrere dal 2014, dall'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35) che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, disciplina il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 - limite previsto "fino all'anno 2000" dall'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto. Si precisa, al riguardo, che l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza a credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non è subordinata al verificarsi di uno dei presupposti per il suo rimborso ex articolo 30 del DPR n. 633 del 1972, essendo richiesta esclusivamente la preventiva presentazione della dichiarazione annuale e - quando si compensano crediti d'importo superiore a 5.000 euro - l'apposizione del visto di conformità (cfr. articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), fatte salve specifiche ipotesi di esonero. La presenza di uno dei presupposti per il rimborso di cui al citato articolo 30 è invece necessaria qualora si intenda utilizzare in

compensazione un credito IVA infrannuale. In tale evenienza l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta è subordinato alla presentazione del modello IVA TR, anch'esso munito del visto di conformità.

IL CAPO DIVISIONE

(firmato digitalmente)